

NUOVA **ANTOLOGIA**   
**MILITARE**  
RIVISTA INTERDISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA MILITARE

N. 3  
2022

**Fascicolo 10. Marzo 2022**  
**Storia Militare Antica**

a cura di  
MARCO BETTALLI ed ELENA FRANCHI



*Società Italiana di Storia Militare*



Museo Carnuntinum (Bassa Austria). Pettorale come parte dell'equipaggiamento per cavalli (I secolo) del Reno Settentrionale (?), ritrovamento fluviale.  
Foto Wolfgang Sauber, 2011, licenza GNU

---

Indice del Fascicolo 10, Anno 3  
(Marzo 2022)  
Storia Militare Antica

a cura di MARCO BETTALLI ed ELENA FRANCHI

*Articles*

I STORIA GRECA

- 1 La morte di un conciapelli sotto le mura di Anfipoli,  
di MARCO BETTALLI p. 7
- 2 *ἦσαν δὲ οὐδὲ ἀδύνατοι, ὡς Λακεδαιμόνιοι, πολιορκεῖν.*  
*Gli Spartani e l'assedio di Platea,*  
di ALESSANDRO CARLI p. 31
- 3 *La προδοσία* como táctica en la stásis griega.  
El caso de la defección de Mitilene (Thuc. III, 1 - 50),  
di PAULO DONOSO JOHNSON p. 77
- 4 Termo, Messene e la μεταβολή di Filippo V,  
di VINCENZO MICALETTI p. 105
- 5 La ricostruzione ellenistica delle Lunghe Mura ad Atene.  
Fra esigenze difensive e mito imperiale,  
di ALESSANDRO PERUCCA p. 129
- 6 Celebrazioni della vittoria in età ellenistica.  
Demetrio Poliorcete tra strategie della comunicazione,  
memorie del passato e scopi del presente,  
di VITTORIO PEDINELLI p. 155

II STORIA ROMANA

- 7 Rapporti romano-latini nel V sec. a.C.  
Possibile riconsiderare il ruolo di Roma?,  
di EMILIANO A. PANCIERA p. 189

- 8 *Terror Gallicus*: Gallic Warriors and Captive Enemies  
in Roman Visual Culture,  
di ALYSON ROY p. 217
- 9 *Clades Tituriana*. Anatomie d'une défaite. Réflexions sur  
le visage de la guerre et le stress du combat chez César,  
di FRANÇOIS PORTE p. 247
- 10 Milizie locali nei centri dell'Impero Romano.  
La testimonianza della *Lex Coloniae Genetivae Iuliae*,  
di FEDERICO RUSSO p. 301
- 11 Questioni su origini, compiti e scioglimento  
delle *cohortes praetoriae*. A proposito di un libro recente,  
di ENRICO SILVERIO p. 325
- 12 Marcus Vinicius, Gnaeus Cornelius Lentulus e i Daci,  
di MAURIZIO COLOMBO p. 359
- 13 La corrispondenza militare romana su papiro,  
*ostrakon* e tavoletta,  
di FABRIZIO LUSANI p. 403
- 14 The late antique Roman officer as a religious  
functionary in the Christian Roman army,  
di WINFRIED KUMPITSCH p. 449
- 15 Sul personale della *praefectura Urbi* tardoantica:  
a proposito dei *contubernales* di *Coll. Avell.* 16,  
di ENRICO SILVERIO p. 471
- 16 Vandali e Mauri in Africa tra V e VI secolo.  
Hoamer, "Achille dei Vandali",  
di FABIANA ROSACI p. 495



---

*Recensioni /Reviews*

- 1 J. ARMSTRONG e M. TRUNDLE (Eds),  
*Brill Companion to Sieges in the Ancient Mediterranean*  
[di ALESSANDRO CARLI] p. 519
- 2 PAUL A. RAHE, *Sparta's Second Attic War*  
[di ALESSANDRO CARLI] p. 529
- 3 SYLVAN FACHARD and EDWARD HARRIS (Eds),  
*The Destruction of Cities in Ancient Greek World*  
[di Han PEDAZZINI] p. 537
- 4 MARION KRUSE, *The Politics of Roman Memory*  
[di FABIANA ROSACI] p. 547
- 5 JAMES HOWARD-JOHNSON, *The Last Great War of Antiquity*  
[di GIULIO VESCIA] p. 555
- 6 DAVID C. YATES, *States of Memory.*  
*The Polis, Panhellenism, and the Persian War*  
[di GIORGIA PROIETTI] p. 561
- 7 ERIC JENSEN, *The Greco-Persian Wars.*  
*A Short history with documents*  
[di MATTEO ZACCARINI] p. 571

## Milizie locali nei centri dell'impero romano: la testimonianza della *Lex Coloniae Genetivae Iuliae*

DI FEDERICO RUSSO

**ABSTRACT:** Starting from the analysis of some chapters of the constitution of the Roman colony of Urso in Baetica (the so-called *Lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis*), the paper aims at explaining some important aspects of the local enrollment. It will be shown that, on the hand, the colony was expected to provide Rome with a certain number of soldiers in case of a war; on the other hand, it will also be possible to point out to the existence of norms which regulated the enrollment of soldiers with the scope of defending the city. From a wider perspective, new reflections on the nature, the scope and the structure of the local constitutions such as the *Lex Ursonensis* will also be proposed.

**KEYWORDS:** ROMAN ARMY, ROMAN COLONIES, LOCAL LAWS, LATIN EPIGRAPHY, ROMAN SPAIN, *DILECTUS*

### 1. Amministrazioni locali e questioni militari

**N**ello studio delle strutture amministrative dei centri romani dell'impero, ed in particolare delle colonie di diritto romano in Italia e nelle province, è ancora oggetto di dibattito la natura ed il profilo delle prerogative militari dei magistrati giurisdicenti delle colonie stesse<sup>1</sup>. Fermo restando

<sup>1</sup> *Status quaestionis* in Simone SISANI, «Qua aratrum ductum est. La colonizzazione romana come chiave interpretativa della Roma delle origini», in Tess D. STEK, Jeremia PELGROM (Eds.), *Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History*, Palumbo, Roma, 2014, pp. 357-404, 387. Importanti riflessioni in Francesco DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, 2, Jovene, Napoli, 1975, p. 708, secondo cui in nessun modo il potere dei duoviri in ambito militare è assimilabile all'*imperium* dei consoli; semmai, esso non avrebbe implicato altro che il "comando sui reparti di coloni, arruolati in caso di emergenza, uguale a quello spettante al *tribunus militum in exercitu Romano*." Vd. anche Antonio CABALLOS RUFINO, *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2006, p. 293; David KREMER, *Ius latinum. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire. Romanité et modernité du droit*, De Boccard, Paris, 2006, p. 106.

il contributo militare che le colonie, in tempo di guerra, dovevano essere pronte a fornire alla madrepatria, su come avvenisse il reclutamento a livello locale esistono ancora molteplici aspetti non del tutto chiariti<sup>2</sup>.

Il punto di partenza della discussione non può che essere il dettato della *Lex Coloniae Genetivae Iuliae*, statuto della colonia cesariana della città di Urso, in *Baetica*, voluta da Cesare ma fondata immediatamente dopo la sua morte grazie ad Antonio (Plin. *NH* 3.1.12)<sup>3</sup>.

Come è noto, lo statuto ursonense, che noi oggi leggiamo, seppur con ampie lacune, grazie ad un documento epigrafico bronzeo dell'età Flavia, regolava in dettaglio ogni settore della vita della città: dalle modalità di elezione dei sacerdoti locali alle norme che regolavano lo sfruttamento delle risorse demaniali<sup>4</sup>, la vita economica, politica e religiosa della colonia risulta minuziosamente regolata e definita dal locale statuto<sup>5</sup>. D'altra parte, è altrettanto noto e concordemente accettato in dottrina che la *Lex Ursonensis* non rappresenti in nessun modo un *unicum*, una legge cioè emanata per il solo centro di Urso; piuttosto, si ritiene che lo statuto della colonia ursonense riproducesse un modello di legge coloniale, approntata a Roma (di regola attingendo all'ampio bacino di leggi vigenti nell'*Urbs*) e di volta in volta inviata nelle nuove fondazioni coloniali, naturalmente dopo eventuali aggiustamenti richiesti dai vari casi particolari<sup>6</sup>. Ciò signifi-

2 Per una sintesi del problema si veda Jeremy ARMSTRONG, «Organized chaos: *manipuli*, *socii*, and the Roman army c. 300», in Jeremy ARMSTRONG, Michael P. FRONDA (Eds.), *Romans at War. Soldiers, Citizens, and Society in the Roman Republic*, Routledge, London, 2020, pp. 76-98.

3 Per uno sguardo di insieme sulla *Lex Coloniae Genetivae Iuliae* (CIL II 5439 = ILS 6007, CIL II<sup>2</sup> 5, 1022), si veda, entro una bibliografia molto vasta, gli essenziali lavori di Alvaro D'ORS, *Epigrafía jurídica de la España romana*, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 1953; Michael H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, vol. I, London University Press, London, 1996, n. 25, 393-454 e l'aggiornamento, con nuovi frammenti epigrafici, di CABALLOS RUFINO, cit., in part. pp. 307-342 per l'inquadramento della fondazione coloniale di Urso.

4 Su cui si veda da ultimo Federico RUSSO, «*Agri e silvae*. Lo sfruttamento di risorse pubbliche nella *Lex Coloniae Genetivae Iuliae*», in Michele FARAGUNA, Simonetta SEGENTI (Cur.), *Forme e modalità di gestione amministrativa nel mondo greco e romano: terra, cave, miniere*, Ledizioni, Milano, 2020, pp. 269-288.

5 Per le disposizioni che regolavano la vita politica locale, si veda da ultimo Federico RUSSO, *Suffragium. Magistrati, popolo e decurioni nei meccanismi elettorali della Baetica romana*, Ledizioni, Milano, 2019.

6 Esiste, a tal proposito, un ampio e articolato dibattito. Citeremo qui solo alcuni lavori di

ca che, quando ci accingiamo a studiare la *Lex* di Urso, senza dubbio raccogliamo notizie importanti relative alle strutture amministrative di quel centro e al loro funzionamento, ma, contemporaneamente, ricaviamo un quadro generale applicabile anche ad altre colonie, in considerazione del fatto che quanto disposto per Urso doveva valere, pur con modifiche, per altre colonie.

Lo statuto ursonense si preoccupa di regolare anche questioni di carattere militare. Sono in particolare tre i capitoli in cui esso tratta di problematiche di questo tipo, le rubriche 62, 66, 103.

Vediamone, in primo luogo, i testi<sup>7</sup>:

Cap. 62: *Ilviri quicumque erunt, iis Ilviris in eos singulos lictores binos, accensos singulos, scribas binos, viatores binos, librarium, praeconem, haruspicem, tibicinem habere ius potestasque esto. Quique in ea colonia aediles erunt, iis aedilibus in eos aediles singulos scribas singulos, publicos cum cincto limo IIII, praeconem, haruspicem, tibicinem habere ius potestasque esto. Ex eo numero, qui eius coloniae coloni erunt, habeto. Iisque Ilviris aedilibusque, dum eum magistratum habebunt, togas praetextas, funalia, cereos habere ius potestasque esto. Quos quisque eorum ita scribas lictores accensos viatorem tibicinem haruspicem praeconem habebit, iis omnibus eo anno, quo anno quisque eorum apparebit, militiae vacatio esto, neve quis eum eo anno, quo magistratibus apparebit, invitum militem facito neve fieri iubeto neve eum cogito neve ius iurandum adigito neve adigi iubeto neve sacramento rogato neve rogari iubeto, nisi tumultus Italici Gallicive causa.*

Cap. 66: *Quos pontifices quosque augures G. Caesar, quive iussu eius coloniam deduxerit, fecerit ex colonia Genetiva, ei pontifices eique augures coloniae Genetivae Iuliae sunt, eique pontifices auguresque in pontificum augurum collegio in ea colonia sunt, ita uti qui optima lege optumo iure in quaque colonia pontifices augures sunt erunt. Iisque pontificibus auguribusque, qui in quoque eorum collegio erunt, liberisque eorum militiae*

particolare significato: Hartmut GALSTERER, «La loi municipale des Romains. Chimère ou réalité?», *Revue historique de droit français et étranger*, 65 (1987), pp. 181-203; Gabba, Emilio, «Riflessioni sulla lex coloniae Genetivae Iuliae», in Juan GONZÁLEZ, Juna ARCE (Eds.), *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1988, pp. 169-185; Michael H. CRAWFORD, *Roman Towns and their Charters: Legislation and Experience*, in Barry CUNLIFFE, Simon KEAY (Eds.), *Social Complexity and the Development of Towns in Iberia from the Copper Age to the Second Century AD*, *Proceed. Brit. Acad.* 86, OUP, Oxford, 1995, pp. 421-430. Sintesi in Maria DAS GRAÇAS PINTO DE BRITTO, *Los municipios de Italia y de España. Ley general y ley modelo*, Dykinson, Madrid, 2014.

<sup>7</sup> Edizione da Armin U. STYLOW, «Texto de la *Lex Ursonensis*», *Studia historica. Historia antigua*, 15 (1997), pp. 269-301.

*munerisque publici vacatio sacro sanctius esto uti pontifici Romano est erit, aeraque militaria ea omnia merita sunt.*

Cap. 103: *Quicumque in colonia Genetiva Ilvir praefectusve iure dicundo praerit, eum colonos incolasque contributos quocumque tempore coloniae finium defendendorum causa armatos educere decuriones censuerint, quot maior pars qui tum aderunt decreverint, id ei sine fraude sua facere liceto. Eique Ilviro aut quem Ilvir armatis praefecerit idem ius eademque animadversio esto, uti tribuno militum populi Romani in exercitu populi Romani est, itque ei sine fraude sua facere liceto ius potestasque esto, dum it, quot maior pars decurionum decreverit, qui tum aderunt, fiat.*

Gli studiosi, con rare eccezioni, tendono ad accomunare e trattare sinotticamente i tre capitoli proprio perché sono gli unici, tra quelli conservati, a regolamentare questioni militare<sup>8</sup>. Di certo, però, essi non fanno parte di una sezione per così dire “militare” dello statuto, trovandosi inseriti, infatti, tra capitoli di tutt’altro argomento. Nel caso dei capitoli 62 e 66, essi fanno parte di una più generale descrizione delle prerogative di alcune figure pubbliche della colonia, gli *apparitores*, nel primo caso, e i sacerdoti locali (*augures* e *pontifices*<sup>9</sup>), nel secondo. Il capitolo 103, invece, segue una rubrica di argomento giudiziario e ne precede un’altra dedicata alla definizione dei *limites* e dei *decumani* della colonia e del suo territorio. Tale disposizione, però, non è significativa del carattere tralaticio e formalmente disordinato dello statuto ursonense, che pure alcuni hanno chiamato in causa<sup>10</sup>, quasi a voler dire che i capitoli ursonensi si susseguano senza un criterio, discendendo dalla fusione, appunto priva di una *ratio*, di indicazioni

8 Una trattazione complessiva e specifica dei tre capitoli si trova in Gabriella POMA, «Riflessi di legislazione romana nelle leggi coloniali e municipali di Spagna: le norme sulla *vacatio militiae* nella *lex Ursonensis*», in Anotnio SARTORI, Alfredo VALVO (Cur.), *Hiberia - Italia. Italia - Hiberia*, Convegno Internazionale di Epigrafia e Storia antica, Gargnano - Brescia (28-30 aprile 2005), Monduzzi, Milano, 2006, pp. 199-214. Cenni in Luuk DE LIGHT, «Livy 27.38 and the *vacatio militiae* of the maritime colonies», in Tess D. STEK, Jeremia PELGROM (Eds.), *Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History*, Palombi, Roma, 2014, pp. 106-124. Cfr. SISANI, cit.

9 Sui sacerdoti locali di Urso, vd. da ultimo Federico RUSSO, «Elezione o cooptazione per i *pontifices* e gli *augures* di Urso?», *Historika*, 8 (2018), pp. 147-174 con indicazioni bibliografiche.

10 Sul carattere tralaticio della legge, più o meno valorizzato dagli studiosi, vd. le differenti considerazioni in POMA, cit. e Davide FAORO, «*Gentes* e *civitates adtributae*. Fenomeni contributivi della romanità cisalpina», *Simblos* 6 (2015), pp. 155-200, 160-162. Vd. anche, a proposito proprio del capitolo 103, le considerazioni di Umberto LAFFI, *Adtributio e Contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Nistri Lischi, Pisa, 1966, pp. 129-133.




Tavola di bronzo contenente il testo (dalla fine del cap. 61 al cap. 69) della *Lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis*. Rinvenuta presso Osuna (Andalusia). Ora in Madrid, Museo Nacional Arqueológico. Foto Luis García (Zaugarbal), 11.12.2009. CC BY-SA 3.0.

tratte da un modello di riferimento. In tutti e tre i casi, infatti, ed in particolare per il capitolo 103 (per cui si veda ancora oltre) è possibile ravvisare un filo almeno parzialmente preciso e consequenziale nella concatenazione delle rubriche, al cui interno si può individuare un legame tematico tra un capitolo e quello precedente o successivo.

Semmai, come già accennato, la collocazione dei capitoli in esame tra rubriche che non trattano minimamente di temi militari può dimostrare l'assenza di una sezione separata ed espressamente dedicata a questioni di tale genere all'interno dello statuto, perlomeno entro le parti di questo che ancora leggiamo, forse a significare che esse non dovevano occupare poi un ruolo di primo piano nella gestione della colonia (e già di per sé questa considerazione può dir molto sulla natura e sulla funzione di tali statuti locali e delle comunità a cui erano destinati).

Tornando a quanto disposto dalle tre rubriche, vediamo subito che una trattazione complessiva di esse risulta quanto meno opinabile: laddove, infatti, i capi-

toli 62 e 66 risultato collegati o perlomeno comparabili, poiché trattano entrambi di un aspetto particolare della vita militare locale, la *vacatio militiae* per i funzionari e i sacerdoti della colonia, il capitolo 103 appare trattare tutt'altro argomento, quello cioè dei poteri che i magistrati supremi avevano in ambito militare allorché il senato locale decretasse una situazione di emergenza e pericolo per la colonia. Ritenere dunque che i tre capitoli siano collegati e che vadano riferiti al medesimo contesto non appare del tutto corretto, poiché troppo vago l'ipotetico *trait d'union*: non è detto, infatti, che la situazione richiamata dal capitolo 103 si applichi a quanto regolato dai capitoli 62 e 66, o viceversa<sup>11</sup>. Anzi, come vedremo, appaiono più convincenti i motivi che spingono a trattare i tre capitoli separatamente, o, perlomeno, a trattare come capitolo a sé il capitolo 103.

## 2. Problemi relativi alla *vacatio militiae*

Come accennato, i capitoli 62 e 66 trattano della *vacatio militiae* che la legge concedeva ad alcune figure pubbliche della colonia: *quos quisque eorum ita scribas lictores accensos viatorem tibicinem haruspicem praeconem habebit, iis omnibus eo anno, quo anno quisque eorum apparebit, militiae vacatio esto, neve quis eum eo anno, quo magistratibus apparebit, invitum militem facito neve fieri iubeto neve eum cogito neve ius iurandum adigito neve adigi iubeto neve sacramento rogato neve rogari iubeto, nisi tumultus Italici Gallicive causa*. Dunque, tutti coloro che erano al servizio dei principali magistrati locali (*apparitores, lictores, scribae, accensi*, etc.) erano dispensati dal servizio militare nell'anno in cui si trovavano alle dipendenze del magistrato, con un'importante eccezione, su cui ci soffermeremo oltre. Si noti che tale esenzione, inclusa l'eccezione, si applicava ai soli coloni, e quindi, vale a dire, a soli *cives Romani*, perché la legge imponeva di scegliere i funzionari della colonia tra i coloni stessi (*ex eo numero, qui eius coloniae coloni erunt, habeto*), escludendo dunque gli abitanti della città appartenenti ad altre categorie giuridiche (ad esempio gli *incolae*, che, pur potendo essere *cives Romani*, non erano registrati e censiti come coloni). Nessuno, dunque, nemmeno i magistrati supremi giurisdicenti, poteva obbligare questi funzionari, che alcuni ritengono ammontare a circa una trentina<sup>12</sup>, a prestare servizio

11 Già POMA, cit. pone il problema del rapporto tra i capitoli 62 e 66 da un lato (reciprocamente coerenti) e il capitolo 103 dall'altro.

12 POMA, cit.

militare quando si trovavano alle dipendenze dei magistrati stessi. Tale *vacatio* appare allora del tutto temporanea (oltre che sottoposta ad una limitazione) perché limitata ad un anno, laddove la *vacatio* disposta dal capitolo 66 dello statuto ursonense per i sacerdoti locali, *pontifices* e *augures*, appare essere a vita, senza eccezioni, oltre che essere estesa anche ai figli dei sacerdoti stessi. Ci troviamo, in questo caso, di fronte ad una norma che lo statuto ursonense eredita dalle leggi dell'*Urbs*, come peraltro esso stesso specifica: *isque pontificibus auguribusque, qui in quoque eorum collegio erunt, liberisque eorum militiae munerisque publici vacatio sacro sanctius esto uti pontifici Romano est erit, aeraque militaria ea omnia merita sunt*. Come i pontefici e gli auguri di Roma erano esentati dal prendere parte alle campagne militari di Roma, così lo erano anche i sacerdoti ursonensi con i loro figli, senza apparenti eccezioni.

La *sacrosanctitas* della *vacatio militiae* attribuita ai sacerdoti di Urso ha indotto alcuni<sup>13</sup> ad avvicinare il capitolo ursonense alla *sacrosanctitas* della *vacatio militiae* che noi sappiamo essere tipica delle colonie romane marittime, richiamata da Livio 27.38.1-5:

*Deis rite placatis dilectum consules habebant acrius intentiusque quam prioribus annis quisquam meminerat habitum; nam et belli terror duplicatus noui hostis in Italiam aduentu et minus iuuentutis erat unde scriberent milites. Itaque colonos etiam maritimos, qui sacrosanctam uacationem dicebantur habere, dare milites cogebant, quibus recusantibus edixere in diem certam ut quo quisque iure uacationem haberet ad senatum deferret. Ea die ad senatum hi populi uenerunt, Ostiensis Alsiensis Antias Anxurnas Minturnensis Sinuessanus, et ab supero mari Senensis. Cum uacationes*

13 DE LIGHT, cit., pp. 117-119. Vd. anche le considerazioni (opinabili, come già posto in risalto da DE LIGHT, cit.) di Claudia SANTI, *Alle radici del sacro: lessico e formule di Roma antica*, Bulzoni, Roma, 2004, pp. 187-189, secondo cui la *sacrosanctitas* della *vacatio militiae* sarebbe stata tale perché inclusa nel *foedus* che legava la colonia a Roma; va da sé che nessun *foedus* legava le colonie a Roma, e dunque pare difficile che ad esso vada ricondotto il carattere sacro, sebbene oscuro, della *vacatio militiae*. Vd. anche Saskia ROSELAAR, «*As-sidui or proletarii? Property in Roman Citizen Colonies and the vacatio militiae*», *Mnemosyne*, 62 (2009), pp. 609-623, 621, secondo cui la *vacatio militiae* attribuita alle colonie marittime avrebbe avuto la funzione di mantenere intoccata la forza militare di tali centri, le cui finalità erano essenzialmente difensive e di controllo delle aree di pertinenza. Tale ruolo sarebbe stato mutuato da quello delle colonie latine, su cui si veda Will BROADHEAD, «Colonization, Land Distribution, and Veteran Settlement», in Paul Erdkamp (Ed.), *A Companion to the Roman Army*, Blackwell, Malden, 2007, pp.148-163, 154. Sulla funzione militare delle colonie marittime, Edward T. SALMON, «The coloniae maritimae», *Athenaeum*, 41 (1963), pp. 3-38.



*suas quisque populus recitaret, nullius cum in Italia hostis esset praeter Antiatem Ostiensemque uacatio obseruata est; et earum coloniarum iuniores iure iurando adacti supra dies triginta non pernoctaturos se extra moenia coloniae suae donec hostis in Italia esset.*

Il termine *sacrosanctias*, sul cui significato specifico in riferimento alla *vacatio militiae* non vi è peraltro accordo, ha catalizzato l'attenzione degli studiosi, che hanno ritenuto che esistesse una *vacatio* specifica per i sacerdoti. D'altra parte, vediamo bene, la *vacatio* riportata da Livio a proposito del 207 a.C. non riguardava una categoria ristretta di individui, i sacerdoti ad esempio, ma le colonie marittime, vale a dire intere comunità, per cui valeva appunto la regola inviolabile della *vacatio*. Tale regola fu, peraltro, superata per la quasi totalità delle colonie che si erano opposte all'idea di fornire uomini a Roma in virtù del fatto che il nemico, Annibale, si trovava in Italia: bastò la presenza di Annibale in Italia per superare, con l'eccezione di Ostia ed Anzio, tale privilegio e costringere le colonie riottose a fornire uomini a Roma, che, a causa del perdurare della guerra, si trovava ad affrontare una pericolosa penuria di soldati.

Una vicenda analoga accadde all'inizio della guerra contro Antioco III, quando, nel 191 a.C., si decise di allestire una flotta di trenta navi in tutta fretta da affidare al pretore C. Livio, che avrebbe dovuto passare in Grecia il prima possibile (Liv. 36.2.14). Nella preparazione della flotta, C. Livio si dovette scontrare con le resistenze delle colonie marittime, i cui abitanti si appellarono ai tribuni della plebe. Il senato, a cui il caso fu rinviato, decise all'unanimità che *vacationem rei navalis eis colonis non esse*. Le colonie di Ostia, Fregene, Castronovo, Pirgi, Anzio, Terracina, Minturnae e Sinuessa, che avevano dato inizio alla contesa, furono dunque costrette a partecipare, evidentemente con uomini, all'allestimento della flotta (Liv. 36.3.6).

Le due testimonianze di Livio mostrano dunque come la *vacatio militiae*, perlomeno quella accordata alle colonie marittime, potesse non essere sempre valida, e che anzi, in momenti di emergenza o pressione (segnatamente una guerra imminente), il senato fosse libero di revocarla<sup>14</sup>.

Proprio l'eccezione in virtù della quale il senato ritenne, in particolare nel 207 a.C., di non osservare le *vacationes* di cui pure le colonie marittime godevano

<sup>14</sup> Su altri motivi di esonero dal *dilectus*, vd. in sintesi Wilhelm LIEBENAM, «Dilectus», *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, RE V, Springer, Stuttgart, 1903, col. 602; Peter A. BRUNT, *Italian Manpower 225 B.C.-A.D. 14*, OUP, Oxford, 1971, 391 n. 1.

getta, a mio avviso, luce sul significato più proprio dei capitoli 63 e 66, e più in particolare del 63, visto che il 66 allarga un'esenzione che lo statuto già aveva stabilito, sebbene per altre categorie di coloni.

Secondo Livio, le *vacationes*, sebbene *sacrosanctae*, non poterono essere rispettate a causa della presenza minacciosa dell'*hostis* in Italia. Il richiamo ad un pericolo imminente in Italia rimanda, a mio avviso in maniera trasparente, al *tumultus Gallicus* e/o *Italicus* richiamato dal capitolo 62 dello statuto ursonense, che costituiva proprio l'eccezione o meglio la limitazione al godimento dell'esenzione dalla coscrizione militare.

Il riferimento ad un *tumultus Gallicus* e/o *Italicus* ha naturalmente richiamato l'attenzione degli studiosi, anche solo in virtù del fatto che pericoli di questo genere in Betica, in età cesariana, sembrano assai poco verosimili. Si è dunque pensato che tale riferimento sia entrato in maniera tralatticia nel testo ursonense<sup>15</sup>, forse a partire da un modello di statuto pensato per colonie della Gallia Cisalpina, senza avere un reale e concreto significato per il contesto ursonense. D'altra parte, è stato anche posto in rilievo come tale espressione, già al tempo di Cicerone, fosse entrata in uso per indicare un pericolo, domestico o esterno, che minacciava la *res publica*<sup>16</sup>; in altre parole, il riferimento al pericolo gallico e/o italico, che certamente affondava le radici in vicende storiche di grande rilievo per la storia di Roma (si è pensato giustamente al diffondersi del *metus Gallicus* da un lato e al terrore che l'arrivo di Annibale in Italia provocò dall'altro<sup>17</sup>, quando peraltro iniziò a definirsi, anche da un punto di vista giuridico-sacrale, il concetto di Italia, in contrapposizione a tutto ciò che Italia non era<sup>18</sup>), sarebbe diventato quasi un modo di dire, per intendere un momento di grande emergenza. Che non si trattasse però di un semplice modo di dire, ma che anzi tale riferimento servisse proprio a meglio definire, limitandolo, il concetto di *vacatio militiae* è indicato ancora una volta da un passo delle Filippiche di Cicerone, in cui l'Arpinate chiede per i soldati della II e XXV legione e per i loro figli l'annullamento dell'eccezione

15 Estela GARCÍA FERNÁNDEZ, «Incolae contributi y lex Ursonensis», *Studia historica. Historia Antigua*, 15 (1997), pp. 171-180.

16 Cic. *Phil.* 8.3: *maiores nostri tumultum Italicum quod erat domesticus, tumultus Gallicum quod erat Italiae finitimus, praeterea nullum nominabant.*

17 POMA, cit.

18 Sulla definizione del concetto di Italia nel corso del III secolo a.C., si veda da ultimo Federico RUSSO, «L'Italia nella prospettiva romana (III secolo a.C.)», *Studi Classici e Orientali*, 58 (2012), pp. 12-186.

(appunto la presenza di un *tumultus Gallicus* e/o *Italicus*) che limitava il privilegio della *vacatio militiae* (*Phil.* 5.31: *vacatio militiae extra tumultum Gallicum Italicumque*).

D'altra parte, il concetto stesso di *tumultus* implicava una situazione di emergenza, che spesso imponeva un arruolamento diverso per procedura dal normale *dilectus*. Illuminante in questo senso risulta non solo un lemma di Festo (486 L: *tumultuarii milites, dicuntur lecti ob subitum timorem*), ma anche un passo di Servio, secondo cui i *tumultuarii* erano soldati arruolati per combattere una sola guerra (*Serv. Ad Aen.* 2.157: *Tumultuarii, hoc est quid ad unum militabant bellum*). Senza ripercorre le varie vicende della storia di Roma che le fonti indicano come momenti di *tumultus* e che confermano il carattere emergenziale delle situazioni che la città si trovò ad affrontare in quelle occasioni, basterà qui citare quanto avvenuto nel 181 a.C. in occasione del tumulto ligure. Una volta conclusasi l'emergenza, il senato chiese ai consoli, tramite il pretore Q. Petilio, di congedare le truppe di emergenza che erano state arruolate durante e a causa della situazione, tenendo invece in servizio i soldati regolari (*Liv.* 40.28.10): *Et ut praetor urbanus consulibus scriberet senatum aequum censere subitarios milites, tumultus causa conscriptos, primo quoque tempore dimitti*. Naturalmente, la natura straordinaria di queste coscrizioni incideva anche, ed in maniera negativa, sulla "qualità" dei soldati, poiché si era costretti ad arruolare individui che non erano usi alla guerra, per i più svariati motivi. Risulta esplicita a questo proposito una testimonianza di Livio (43.11.11), secondo cui i legati di Ap. Claudio Centone, per minimizzare la sconfitta subita da quest'ultimo nel 170/169 a.C. in Illiria, affermavano che le perdite subite si annoveravano soprattutto tra le file di quelli che erano stato arruolati *tumultuario dilectu*.

Ciò che emerge dalle fonti è che il *tumultus* come anche il concetto di *vacatio militiae* si riferiscono, sebbene in modi diversi, all'arruolamento in favore dell'esercito di Roma; in virtù della *vacatio militiae* di cui godevano, i coloni sopra citati si rifiutavano di inviare i propri giovani a ricostituire le stanche fila dell'esercito di Roma; viceversa, con il pretesto (anche giuridico, si deve pensare) del *tumultus*, il senato riuscì a piegare la ritrosia delle colonie e ad ottenere gli aiuti richiesti<sup>19</sup>.

Tornando al caso di Urso, l'interpretazione letterale del sintagma *tumultus*

19 Sull'apporto di soldati da parte delle colonie, cfr. BRUNT, cit., p. 391.

*Italici Gallicive causa* del capitolo 62 non coglie nel segno<sup>20</sup> e non restituisce l'esatto e più vero significato dell'esenzione, che in nessun modo può essere considerata come elemento tralaticio incluso nello statuto senza alcuna *ratio*. Il *tumultus* indica una situazione di emergenza e di minaccia per lo stato romano, di fronte alla quale, nonostante la *vacatio militiae* di cui godevano, i funzionari della colonia (ma non i sacerdoti) dovevano provvedere come qualunque altro colono. D'altra parte, a ben vedere, non ha nemmeno senso parlare di discrepanza entro il testo ursonense a causa del carattere tralaticio e composito di quest'ultimo: se è vero, come generalmente accettato, che esso riproduce un modello di legge coloniale diffusa un po' ovunque, ci dobbiamo aspettare che il riferimento al tumulto gallico e italico ricorresse anche in altri statuti locali, per i quali, anche solo per la collocazione geografica (come nel caso di Urso) ma anche per meri motivi cronologici (per chi potevano essere una minaccia gli Italici, soprattutto dopo la Guerra Sociale?), il richiamo a tali popolazioni, se interpretato alla lettera, risulterebbe altrettanto fuori luogo. Piuttosto, dobbiamo pensare che proprio nella legge modello delle leggi coloniali, o in quel prontuario di leggi e regole che si ipotizza costituisse l'origine degli statuti locali, vi fosse un riferimento sia alla *vacatio militiae* per alcune figure pubbliche delle città sia alle sue eccezioni e limitazioni, espresse, quest'ultime, col riferimento ormai consuetudinario al tumulto gallico e/o italico. Né, dunque, appare giustificato interrogarsi su quali pericoli avrebbe mai dovuto affrontare Urso, in un'area della Spagna che, già all'epoca cesariana, risultava grosso modo pacificata<sup>21</sup>, anche al di là del riferimento ai Galli e agli Italici. Ancora una volta, infatti, dobbiamo pensare che molte norme fossero uguali, o simili, per molti centri di *status* giuridico identico, e che come tali venissero inserite negli statuti più o meno automaticamente. Nel caso di Urso, è facile pensare che il compilatore della legge locale, rifacendosi ad un modello comune in cui si trovava tale indicazione, non si chiedesse se fosse il caso di inserirla o meno. D'altra parte, se non avesse specificato l'esistenza di tale limitazione della *vacatio militiae*, i funzionari della città ne avrebbero potuto godere sempre e comunque (come i sacerdoti), anche nel remoto caso in cui alla colonia si chiedesse di fornire forze militari.

20 GARCÍA FERNÁNDEZ, cit.

21 La questione dell'area in cui sorgeva Urso, che avrebbe reso inutili le disposizioni di carattere militare, è valorizzata da FAORO, cit., 161; POMA, cit.; Adrian N. SHERWIN WHITE, *The Roman Citizenship*, OUP, Oxford 1973<sup>2</sup>, 77.

È quest'ultimo, inoltre, un punto su cui non si è, a mio avviso, riflettuto abbastanza. Porre l'accento sul fatto che l'area di Urso era, in epoca cesariana, priva di minacce rilevanti per la colonia, significa attribuire al *dilectus* locale, richiamato indirettamente dal concetto di *vacatio militiae* del capitolo 62, un ruolo difensivo soprattutto locale per i soldati che la città fosse stata in grado di mettere insieme. In realtà, l'arruolamento così come l'esenzione da questo si riferiscono ai soldati che ogni colonia doveva essere pronta a fornire a Roma su richiesta di quest'ultima e che per Roma dovevano combattere, così come abbiamo visto nelle fonti sopra riportate a proposito della *vacatio militiae* delle colonie marittime. Queste ultime, infatti, non si rifiutarono di combattere per il proprio territorio, ma di fornire soldati a Roma.

Se le colonie marittime si rivelarono contrarie alla richiesta di fornire uomini a Roma, altre colonie, ad esempio ancora in età annibalica, furono ben disposte ad aiutare Roma fornendo soldati. Così accadde nel 209 a.C., quando, a fronte di dodici colonie (latine) che si rifiutarono di aiutare Roma con forze militari fresche (Liv. 27.9.7, 14; cfr. C.D. 17, fr. 70<sup>22</sup>), perché stremate da richieste sempre più pressanti, le restanti diciotto si dissero pronte ad inviare un numero di soldati anche maggiore rispetto alle richieste giunte da Roma (Liv. 27.10.3-4)<sup>23</sup>.

Si potrebbe obiettare che non è molto probabile che una colonia come Urso dovesse essere pronta ad inviare soldati a Roma; ancora una volta, però, dobbiamo sottolineare il carattere "ripetibile" degli statuti locali che ancora oggi leggiamo, compreso quello ursonense. E' probabile che in esso il riferimento alla *vacatio militiae* (con le sue eccezioni), e forse al *dilectus* (probabilmente trattato nelle parti mancanti, o forse nel capitolo 103, ma su questa possibilità vedi oltre), derivasse dal modello di legge, che, in quanto comune, doveva prendere in considerazione anche eventualità che non necessariamente erano valide per tutti i centri a cui essa sarebbe poi stata applicata. Ciò non significa, però, che il riferimento al tumulto gallico e/o italico sia un elemento tralaticio giunto per caso, se non per errore, nella legge di Urso, e perciò privo di significato: semmai, esso

22 Si veda a questo proposito Umberto LAFFI, «Linee di sviluppo della colonizzazione romana dalla fine della guerra annibalica all'età graccana», in Umerto LAFFI, *Colonie e municipi nello stato romano*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2007, pp. 37-47 (= in *Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, vol. IV, Jovene, Napoli, 2001, pp. 519-530), pp. 37-47.

23 Altri episodi di invio di forze militari coloniali a supporto dell'esercito di Roma: 39.20.3; Liv. 41.5.1 (da Aquileia)

sarebbe spia della presenza di una legge coloniale che non tralasciava di regolare l'apporto militare delle colonie in caso di straordinarie emergenze, al di là della concreta applicabilità di tali indicazioni<sup>24</sup>.

### 3. La difesa dei confini della colonia

Come accennato, si ritiene solitamente che i capitoli 62 e 66, omogenei nella misura in cui si riferiscono entrambi, tra le altre cose, al privilegio della *vacatio militiae*, come anche il capitolo 103, che però rimanda ad un tema differente, siano reciprocamente legati. Da ciò discende che il capitolo 103 avrebbe regolato appunto l'arruolamento locale, rispetto al quale avrebbe avuto validità la *vacatio militiae* precedentemente definita dai capitoli 62 e 66. D'altra parte, vi sono alcuni elementi che tendono a separare i capitoli 62 e 66 da un lato e il capitolo 103 dall'altro, su cui vale la pena richiamare l'attenzione.

Il capitolo 103 prevede che l'assemblea decurionale, a cui prenda parte la maggior parte dei decurioni, possa dare mandato al duoviro o, in sua vece, al *praefectus iure dicundo* di arruolare *colonos incolas contributos* in qualunque momento si trattasse di difendere i confini della colonia. I poteri del magistrato giurisdicente, o del prefetto, sono poi richiamati nel corso del capitolo e come tali sono stati oggetto di particolare attenzione da parte degli studiosi. In particolare, si è posto il problema, a cui sono state date risposte anche molto distanti tra di loro, di definire tali poteri, di ambito militare, rispetto al concetto di *imperium* vigente a Roma e al potere del *tribunus militum* di Roma<sup>25</sup>.

Mentre il problema della definizione del potere del magistrato supremo o del suo sostituto non tocca da vicino il tema qui trattato, la seconda questione che il capitolo 103 solleva merita alcune considerazioni.

La critica moderna si è concentrata in particolare sul sintagma *colonos incolasque contributos*, che, oltre a problemi di carattere esegetico, pone problemi di natura testuale. Si tratta in primo luogo di decidere se accettare il testo tradito

---

24 Possiamo anche pensare che il riferimento a Galli ed Italici fosse, al tempo dello statuto ursonense, svuotato di qualunque accezione etnica, ma conservasse ancora quella geografica, indicando un pericolo estremo che riguardasse l'Italia e la Gallia Cisalpina, compresa una guerra civile, eventualità questa non così remota al tempo in cui la legge di Urso fu scritta.

25 Discussione bibliografica in SISANI, cit., p. 387. Vd. *supra* per ulteriori indicazioni.

(qui riprodotto) o meno, da cui discende la necessità di dare un significato al sintagma *incolasque contributos* (dove *contributos* è aggettivo di *incolas*), *incolas contributos* (due sostantivi, di cui uno sarebbe participio sostantivato, uniti per asindeto<sup>26</sup>) o, dopo correzione del testo, *incolasque contributosque* (due sostantivi uniti da congiunzione)<sup>27</sup>.

Nel caso in cui si accetti la lezione tradita, ci troveremmo di fronte ad una categoria di *incolae* mai altrimenti attestata<sup>28</sup>. Al di là della possibilità di considerare *contributos* come aggettivo sinonimo di *adtributus* (già avanzata e discussa da Mommsen)<sup>29</sup>, dovremmo ritenere che il capitolo 103 dello statuto ursonense, e solo il capitolo 103, introduca, a proposito della necessità di difendere i confini della colonia, una nuova categoria di *incolae*, o meglio una sottocategoria di *incolae*, mai testimoniata nella legge di Urso né, a dire il vero, altrove. Nello statuto ursonense sono tre i riferimenti agli *incolae* e alla loro posizione entro la colonia (compreso il capitolo 103): nel primo caso, al capitolo 95, gli *incolae* vengono menzionati come testimoni, insieme ai coloni, entro le regole di istituzione di un processo recuperatorio; nel secondo caso, al capitolo 126, gli *incolae* vengono citati tra le varie categorie di abitanti della colonia e dei posti a loro assegnati in occasione di spettacoli (*Ilvir, aedilis, praefectus quicumque coloniae Genetivae Iuliae ludos scaenicos faciet, sive quis alius coloniae Genetivae Iuliae ludos sca-*

26 Irene BERETTA, «Incorporazione di *Salassi incolae* nella colonia di Augusta Praetoria», *Acme*, 5 (1952), pp. 492-503, p. 502.

27 Sintesi del dibattito in LAFFI, *Adtributio*, cit., pp. 129-131. P.E. Huschke (CIL II 5439) ha proposto di emendare il testo tradito aggiungendo l'enclitica *-que* a seguito di *contributos*. Tale emendamento è stato accettato con diversa prudenza (e non sempre nelle sue conseguenze sul piano esegetico) tra gli altri da Frank. F. ABBOTT, Allan C. JOHNSON, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton University Press, Princeton, 1926, p. 308 e da André CHASTAGNOL, «*Coloni et incolae: note sur les différenciations sociales à l'intérieur des colonies romaines de peuplement dans les provinces de l'Occident (Ier siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C.)*», in André CHASTAGNOL, Ségolène DEMOUGIN, Claude LEP-ELLEY (Dir.), *Splendidissima civitas: études d'histoire romaine en hommage à François Jacques*, Publications de la Sorbonne, Paris, 1996, pp. 13-25, 18. Conservativo nei confronti del testo tradito si mostra D'ORS, cit., p. 234. Crawford, *Statutes*, cit., p. 409 rifiuta la proposta di Huschke, aggiungendo una virgola dopo *incolasque*. Altri riferimenti in Orazio LICANDRO, «Pomponio e l'*incola*. Osservazioni su D. 50.16.239.2 (Pomp. l. sing. ench.) alla luce di *lex Urs.* cap. 98 e *lex Irrn.* cap. 83», in Francesco M. D'IPPOLITO (Cur.), *Scritti per Gennaro Franciosi*, Vol. 2, Jovene, Napoli, 2007, pp. 1357-1388, 1382.

28 LAFFI, *Adtributio*, cit., p. 129.

29 Theodor MOMMSEN, «*Lex Coloniae Iuliae Genetivae Urbanorum sive Ursonensis data a.u.c. DCCX*», *Ephemeris Epigraphica*, 2 (1875), pp. 108-151, 126.



Andrea Andreani, una delle tavole del *Trionfo di Giulio Cesare* (1599), xilografia dal dipinto di Andrea Mantegna per la Corte dei Gonzaga di Mantova. Dal 1932 al Metropolitan Museum of Arts.

*enicos faciet, colonos Genetivos incolasque hospitesque atventoresque ita sessum ducito, ita locum dato distribuito atsignato*). Dovremmo dunque pensare che gli *incolae* del capitolo 103, perché *contributi*, rappresentassero qualcosa di diverso, dal punto di vista giuridico, rispetto agli altri *incolae*, e che forse proprio in questa loro specificità risiedesse l'obbligo, per loro (e solo per loro, rispetto ai "normali" *incolae*), di difendere la colonia<sup>30</sup>. Alcuni hanno ritenuto, ad esempio,

<sup>30</sup> Così LICANDRO, cit., p. 1386.



che tali *incolae contributi* fossero i *peregrini* originari abitanti di Urso (o dell'area che fu poi inglobata dalla colonia), che, al momento della fondazione coloniale, ricevettero lo status di *incolae*, e che, come tali, avessero dei doveri maggiori rispetto agli *incolae*, per così dire, di seconda generazione<sup>31</sup>. Altri hanno ritenuto *contributi* in senso attivo, indicando quindi gli *incolae* che contribuivano ai *munera* della colonia<sup>32</sup>; a parte l'impossibilità di intendere in senso attivo il participio *contributus*, già rilevata da Laffi<sup>33</sup>, sappiamo da altri statuti locali (si veda in particolare la *Lex Irnitana*<sup>34</sup>) come fosse preciso dovere, per gli *incolae* locali, quello di contribuire ai *munera* locali, conservando, nel contempo, solo in parte i diritti degli altri cittadini. Altri ancora hanno proposto di identificare questi *incolae* con gli *incolae extrmurani*, senza però che, giuridicamente parlando, sia stato possibile individuare una qualche differenza tra quest'ultimi e gli altri *incolae*<sup>35</sup>.

Al di là delle motivazioni tecnico-giuridiche che, secondo Laffi, impediscono di accettare che il sintagma *incolae contributi* si riferisca ad un tipo particolare di *incolae* (non ultimo il fatto che erano le comunità ad essere solitamente *contributae*, non i singoli, come parrebbe invece implicare il testo ursonense), faremo notare la difficoltà rappresentata dall'assenza di riferimenti a questi possibili *incolae* nel resto del testo. Naturalmente, il fatto che il testo stesso sia lacunoso potrebbe indebolire questa osservazione, ma resta il fatto che in uno dei due casi in cui gli *incolae* (*nude dicti*, per così dire) vengono richiamati è il capitolo 126, dove, come visto, vengono menzionate le diverse condizioni giuridiche di tutti coloro che erano ammessi, secondo le modalità previste dalla legge, ad assistere ai locali *ludi: colonos Genetivos incolasque hospitesque adventoresque*, e cioè i coloni di Urso (e non di altre colonie, come la titolatura implica), gli *incolae*, gli *hospites* e gli *adventores*, insomma individui di passaggio. Dovremmo allora chiederci per quale motivo, in un'enumerazione così dettagliata, e che doveva

31 FAORO, cit., p. 165.

32 D'ORS, cit., p. 234.

33 LAFFI, *Adtributio*, cit., pp. 130-131, che pone, peraltro, in risalto, come il verbo *contribuere* non sia mai attestato nell'accezione di "contribuire", come tacitamente inteso da D'ORS, cit.

34 Per un profilo degli *incolae* nella *Lex Irnitana* si rimanda a Federico Russo, «Il problema dell'iscrizione di *incolae*, *liberti*, *coloni* e *municipes* nelle *curiae* delle città della Baetica romana tra criteri territoriali e requisiti giuridici», *Studi Classici e Orientali*, 64 (2018), pp. 271-322 e RUSSO, *Suffragium*, cit.

35 Ernst KORNEMANN, «Contributio», *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, vol. VIII, Springer, Stuttgart, 1940, coll. 91-96; LAFFI, *Adtributio*, cit., p. 130.

comprendere tutti le possibili condizioni giuridiche presenti a Urso, non ci sia cenno agli *incolae contributi*<sup>36</sup>. D'altra parte, se gli *incolae* contributi avessero rappresentato una categoria speciale di *incolae*, ad esempio di comunità stanziate nel territorio della colonia, perché nel capitolo 103 non si fa cenno agli *incolae* "normali"? Bisogna pensare per un qualche motivo che essi non dovessero prendere parte alla difesa della città? Appare in realtà poco verosimile e poco economica una distinzione tra *incolae* e *incolae contributi*, poiché essa implicherebbe delle differenziazioni di *status* giuridico (con relativi *munera*) che non si trovano attestate nella *Lex* di Urso e che dovrebbero applicarsi ad un gruppo giuridicamente omogeneo. Se delle differenze vi fossero state, esse sarebbero state segnalate dalla legge, come accade nella *Lex Malacitana*, che distingue tra *incolae* e *incolae* di diritto romano o latino<sup>37</sup>, riservando a quest'ultimi dei privilegi (a proposito del suffragio locale) che gli altri *incolae* non avevano<sup>38</sup>.

Si può allora pensare, su suggestione delle prudenti considerazioni avanzate da Laffi di fronte alla problematicità delle proposte di altri studiosi, che *contributi* sia da considerare come sostantivo, da legare con asindeto o con congiunzione (emendando, dunque, o meno il testo epigrafico<sup>39</sup>), ad *incolae*, ad indicare una categoria giuridica diversa rispetto agli *incolae* stessi<sup>40</sup>. Anche in questo caso, però, si potrebbe osservare che in nessun altro luogo dello statuto ursonense, o perlomeno nelle parti di cui siamo a conoscenza, vi è un altro riferimento a questi supposti *contributi*. Se accettiamo l'ipotesi di Laffi, e cioè che questi *contributi* fossero membri di una comunità *minoris iuris*<sup>41</sup>, secondo lo studioso della

36 Non appare verosimile che questa ipotetica categoria di *incolae* fosse esclusa dagli spettacoli di Urso, a cui erano ammessi addirittura i viaggiatori di passaggio, sebbene secondo regole ben precise.

37 Cap. 53, FIRA P, n. 24.

38 Sui diversi diritti di *incolae* e *incolae* latini o romani a Malaca (e più in generale in tutte le città interessate dalla *Lex Flavia municipalis*, cfr. Russo, *Problemi*, cit.; Russo, *Suffragium*, cit.

39 Si veda la ricostruzione congetturale proposta da Huschke: *incolasque contributosque*. A sostegno della congettura di Huschke possiamo citare il capitolo 126 della medesima legge, che riporta un costrutto analogo (ripetizione della congiunzione enclitica *-que*) a quello ipotizzato da Huschke: *colonos Genetivos incolasque hospitesque atventoresque*.

40 FAORO, cit., p. 160, ritiene problematica questa interpretazione, perché introdurrebbe appunto una nuova categoria di abitanti per Urso. D'altra parte, però, anche l'ipotesi dell'esistenza di *incolae contributi*, sostenuta da Faoro, implicherebbe il medesimo problema.


41 LAFFI, *Adtributio*, cit., pp. 207-208.



Scena di un sacrificio durante un census, con milites armati con elmi del tipo di Montefortino con pennacchio di crine di cavallo, cotta di maglia con spallacci, scudi ovali con coperture in pelle di vitello, gladio e *pilum*. Particolare dall'Altare di Domizio Enobarbo nel Campo Marzio (122 a. C.). Dal 1824 al Louvre (Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, Denon, rez-de-chaussée, salle 22). Foto Jastrow 2007 Public Domain.

*Baetica* o del *conventus Astigitanus*, posti sotto la giurisdizione di Urso, ma, contemporaneamente slegati da questa, la loro assenza presso i *ludi* locali potrebbe apparire più accettabile; senza dubbio più accettabile rispetto alla possibilità che vi fossero degli *incolae*, solitamente ben integrati nelle compagnie civiche di appartenenza, che non potevano prendere parte agli spettacoli della colonia. In effetti, la ricostruzione di Laffi permetterebbe di capire perché al capitolo 126 non è fatto cenno ai *contributi*: possiamo pensare che i *ludi* fossero rivolti in prima istanza ai coloni e agli *incolae* della città, mentre tutti gli altri (inclusi i *contributi*,





e, più in generale, coloro che risiedevano entro i *fines* della colonia) avrebbero potuto prendervi parte, in qualità di *hospites* (categoria nominata nel testo) solo su invito dei cittadini.

Tornando a quanto disposto dal capitolo 103 e tenendo presenti le considerazioni fin qui svolte, in caso di pericolo, e più precisamente in caso di minacce alla colonia, il duoviro o il prefetto, su mandato di una decisione (presa a maggioranza qualificata) dei decurioni, avrebbe dovuto procedere alla coscrizione dei coloni, degli *incolae* e, in base a quanto qui sosteniamo, dei *contributi*. Peraltro, proprio il fatto che il capitolo 103 riguardi la difesa della colonia e del suo territorio (e non della sola città, come da alcuni sostenuto<sup>42</sup>) rende verosimile che

42 SISANI, cit. Il sintagma *fines coloniae* del capitolo 103 ha infatti un significato diverso da quello di *fines oppidi*, che ricorre ad esempio nel capitolo 73 dello statuto ursonense e che

il magistrato potesse o anzi dovesse chiamare a raccolta tutti coloro che nella colonia abitavano o che dalla colonia dipendevano, indipendentemente dalla loro condizione giuridica: di fronte ad una minaccia esterna, doveva apparire giusto che tutti gli abitanti della città contribuissero alla difesa di quest'ultima.

Il dettato del capitolo è dunque trasparente nel riferirsi alla salvaguardia dei *fines coloniae*, configurando di conseguenza un'azione militare che doveva avere significato espressamente locale. Per questa ragione, a mio avviso non pare possibile collegare quanto disposto dal capitolo 103 ai capitoli relativi alla *vacatio militiae*: se si prescinde dal comune tema militare, vediamo bene che le tre rubriche non possono essere collegate, né è possibile, come pure da taluni ipotizzato, che la *vacatio militiae* dovesse in qualche modo valere anche per il capitolo 103<sup>43</sup>. I capitoli 62 e 66, infatti, riguardano, come si è visto, il reclutamento di cittadini locali su richiesta di Roma ed eventuali esoneri da questo. Il capitolo 103, invece, si riferisce ad uno stato di emergenza tutto locale, a cui la colonia doveva, evidentemente, far fronte con i propri mezzi e su impulso del senato locale, laddove, nel caso della leva per Roma, era quest'ultima che richiedeva l'invio di uomini atti alla guerra (per i quali poteva comunque valere una *vacatio*, sul tipo di quella enunciata ai capitoli 62 e 66).

In questa direzione ci spinge anche il fatto che, stando al capitolo 103, il duoviro o il prefetto avrebbe dovuto arruolare, in qualunque momento di emergenza, non solo coloni (in questo caso specifico, *cives romani*, essendo Urso colonia romana), ma anche gli *incolae* e quelli che qui definiamo *contributi*<sup>44</sup>. Pare infatti difficile che si arruolassero, per l'esercito di Roma, anche individui la cui presenza a Urso poteva non essere fissa e regolare (oltre a non essere necessariamente cittadini romani)<sup>45</sup>.

Per quanto riguarda gli *incolae* in particolare, non è affatto certo che essi prendessero parte al reclutamento locale su richiesta di Roma e per esigenze diverse

---

indica più propriamente i confini urbani della colonia, laddove il primo indicherebbe quelli del suo *ager*.

43 POMA, cit.

44 Diversamente, i capitoli 62 e 66 si riferiscono al solo arruolamento dei coloni, quindi di *cives romani*.

45 Appare opinabile che i coloni di Aesernia nel 209 a.C. avessero inviato a Roma, in qualità di aiuti militari, oltre ai propri cittadini, anche gli *incolae Samnites* che saranno attestati in città (CIL I<sup>2</sup>, 3201). Cfr. FAORO, cit., p. 164.

da quelle della difesa della città: in primo luogo, perché, se peregrini, la loro posizione in una forza militare coloniale apparirebbe certo non impossibile ma problematica; in secondo luogo, se cittadini romani di altra città, è verosimile che la coscrizione avvenisse nella città in cui avevano l'*origo*<sup>46</sup>, non il *domicilium*, o di cui erano *cives*, non *incolae*<sup>47</sup>.

D'altro canto, che gli *incolae*, che erano comunque sottoposti ai *munera*<sup>48</sup> della città in cui avevano il *domicilium*, prendessero parte alle operazioni di difesa della città stessa, insieme a tutti gli altri che là risiedevano, appare del tutto logico. Analogamente, come è stato posto in evidenza, anche coloro che non erano né *cives* né *incolae*, rientrando in quella terza categoria, forse eterogenea, che qui colleghiamo al concetto di *contributi* della *Lex* di Urso, erano sottoposti a determinati obblighi nei confronti della città in cui si trovavano ad abitare (pur non avendovi il *domicilium*)<sup>49</sup>.

In definitiva, dunque, laddove i capitoli 62 e 66 appaiono tutto sommato più teorici, il capitolo 103 doveva riguardare qualcosa di molto concreto e vicino alla vita della colonia, vale a dire la sua sicurezza. Non ha molta utilità ribadire, a questo proposito, che non vi sarebbe stato bisogno di disposizioni in questo senso perché Urso si trovava in un'area tutto sommato pacificata: come accennato, il dettato dello statuto ursonense non è proprio solo di quest'ultimo, ma risale ad una legge, o un insieme di leggi, che dovevano regolare la vita anche di altre colonie, alcune delle quali, immaginiamo, dovevano o potevano trovarsi in situazioni tali da richiedere l'allestimento di una milizia locale a difesa della città<sup>50</sup>.

46 Sul concetto di *origo* a proposito dell'incolato come fattore persistente e determinante alcuni aspetti della vita dell'incola, vd. Aránzazu CALZADA GONZÁLEZ, «Origo, incolae, municipes y civitas Romana a la luz de la *Lex Irnitana*», *Revista Internacional de Derecho Romano*, 4 (2010), pp. 18-51; Henriette PAVIS D'ESCURAC, «Origo et résidence dans le monde du commerce sous le Haut-Empire», *Ktema* 13 (1988), pp. 57-68. Da ultimo, Russo, *Il problema*, cit., con ulteriori indicazioni bibliografiche.

47 Può essere significativa a questo proposito la testimonianza di Gaio (D. 50.1.29, Gai. 1 *Ad ed. prov.*), secondo cui l'*incola* era sottoposto alla giurisdizione di entrambe le città di cui era rispettivamente *incola* e *civis*, oltre a dover assolvere i *munera* nell'una e nell'altra.

48 Vd. a questo proposito Saskia ROSELAAR, «Colonies and processes of integration in the Roman Republic», *Mélanges de l'École française de Rome*, 123 (2011), pp. 527-555. Secondo Roselaar, tra i vari doveri che gli *incolae* dovevano assolvere vi era anche il servizio militare, ma non si specifica di che tipo esso dovesse essere.

49 LICANDRO, cit., pp. 1376-1379.

50 In riferimento al problema sopra accennato della coerenza interna del testo ursonense, più

## BIBLIOGRAFIA

- ABBOTT, Frank. F. and Allan C. JOHNSON, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton University Press, Princeton, 1926.
- ARMSTRONG, Jeremy, «Organized chaos: manipuli, socii, and the Roman army c. 300», in Jeremy ARMSTRONG, Michael P. FRONDA (Eds.), *Romans at War. Soldiers, Citizens, and Society in the Roman Republic*, Routledge, London, 2020, pp. 76-98.
- BERETTA, Irene, «Incorporazione di *Salassi incolae* nella colonia di Augusta Praetoria», *Acme*, 5 (1952), pp. 492-503.
- BROADHEAD, Will. «Colonization, Land Distribution, and Veteran Settlement», in Paul Erdkamp (Ed.), *A Companion to the Roman Army*, Blackwell, Malden, 2007, pp.148-163.
- BRUNT, Peter A., *Italian Manpower 225 B.C.-A.D. 14*, OUP, Oxford, 1971.
- CABALLOS RUFINO, Antonio, *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2006.
- CALZADA GONZÁLEZ, Aránzazu. «Origo, incolae, municipes y civitas Romana a la luz de la Lex Imitana», *Revista Internacional de Derecho Romano*, 4 (2010), pp. 18-51.
- CHASTAGNOL, André, «*Coloni et incolae*: note sur les différenciations sociales à l'intérieur des colonies romaines de peuplement dans les provinces de l'Occident (Ier siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C.)», in André CHASTAGNOL, Ségolène DEMOUGIN, Claude LEPELLEY (Dir.), *Splendidissima civitas: études d'histoire romaine en hommage à François Jacques*, Publications de la Sorbonne, Paris, 1996, pp. 13-25.
- CRAWFORD, Michael H., *Roman Towns and their Charters: Legislation and Experience*, in Barry CUNLIFFE, Simon KEAY (Eds.), *Social Complexity and the Development of Towns in Iberia from the Copper Age to the Second Century AD*, Proceed. Brit. Acad. 86, OUP, Oxford, 1995, pp. 421-430.
- CRAWFORD, Michael H., *Roman Statutes*, vol. I, London University Press, London, 1996.
- D'ORS, Alvaro, *Epigrafía jurídica de la España romana*, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 1953.
- DAS GRAÇAS PINTO DE BRITTO, Maria, *Los municipios de Italia y de España. Ley general y ley modelo*, Dykinson, Madrid, 2014.
- DE MARTINO, Francesco, *Storia della costituzione romana*, V, 2, Jovene, Napoli, 1975.
- FAORO, Davide, «*Gentes e civitates adtributae*. Fenomeni contributivi della romanità ci-

---

volte posta in dubbio a causa del carattere tratatizio delle norme contenuto nello statuto, faremo notare che pare esistere in realtà un certo legame tra i capitoli 103 e 104, una volta che si accetti il significato prettamente locale del primo. Se infatti il capitolo 103 riguarda la difesa militare dei *finēs* dell'*ager* coloniale, il capitolo 104 si preoccupa, a nostro avviso in maniera consequenziale rispetto al dettato del capitolo precedente, di preservare l'integrità dei *limites* e dei *decumani* entro il territorio stesso da possibili ostruzioni o altri atti analoghi non autorizzati.

- salpina», *Simblos* 6 (2015), pp. 155-200.
- GABBA, Emilio, «Riflessioni sulla *lex coloniae Genetivae Iuliae*», in Juan GONZÁLEZ, Juna ARCE (Eds.), *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1988, pp.169-185.
- GAGLIARDI, Lorenzo, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani: aspetti giuridici, I. La classificazione degli incolae*, Giuffrè, Milano, 2006.
- GALSTERER, Hartmut, «La loi municipale des Romains. Chimère ou réalité?», *Revue historiques de droit français et étranger*, 65 (1987), pp. 181-203.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, Estela, «*Incolae contributi* y *lex Ursonensis*», *Studia historica. Historia Antigua*, 15 (1997), pp. 171-180.
- GONZÁLEZ, Juan, and Michael H. CRAWFORD, «The *Lex Irnitana*. A New Copy of the Flavian Municipal Law», *Journal Roman Studies*, 76 (1986), pp. 147-243.
- KORNEMANN, Ernst, «Contributio», *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, vol. VIII, Springer, Stuttgart, 1940, coll. 91-96.
- KREMER, David, *Ius latinum. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire. Romanité et modernité du droit*, De Boccard, Paris, 2006.
- LAFFI, Umberto, *Adtributio e Contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano*, Nistri Lischi, Pisa, 1966.
- LAFFI, Umberto, «Linee di sviluppo della colonizzazione romana dalla fine della guerra annibalica all'età graccana», in Umerto LAFFI, *Colonie e municipi nello stato romano*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2007, pp. 37-47 (= in *Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, vol. IV, Jovene, Napoli, 2001, pp. 519-530).
- LAMBERTI, Francesca, *Tabulae Irnitanae. Municipalità e ius romanorum*, Jovene, Napoli, 1993.
- LICANDRO, Orazio, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Giappichelli, Torino 2004.
- LICANDRO, Orazio, «Pomponio e l'*incola*. Osservazioni su D. 50.16.239.2 (Pomp. *l. sing. ench.*) alla luce di *lex Urs.* cap. 98 e *lex Irr.* cap. 83», in Francesco M. D'IPPOLITO (Cur.), *Scritti per Gennaro Franciosi*, Vol. 2, Jovene, Napoli, 2007, pp. 1357-1388.
- LIEBENAM, Wilhelm, «Dilectus», *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, RE V, Springer, Stuttgart 1903, col. 602
- DE LIGT, Luuk, «Livy 27.38 and the *vacatio militiae* of the maritime colonies», in Tess D. STEK, Jeremia PELGROM (Eds.), *Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History*, Palombi, Roma, 2014, pp. 106-124.
- LURASCHI, Giorgio, «Sulla *lex Irnitana*», *Studia et Documenta Historiae Iuris*, 55 (1989), pp. 349-368.
- MOMMSEN, Theodor, «*Lex Coloniae Iuliae Genetivae Urbanorum sive Ursonensis data a.u.c. DCCX*», *Ephemeris Epigraphica*, 2 (1875), pp. 108-151
- PAVIS D'ESCURAC, Henriette, «Origo et résidence dans le monde du commerce sous le Haut-Empire», *Ktema* 13 (1988), pp. 57-68.
- POMA, Gabriella, «Riflessi di legislazione romana nelle leggi coloniali e municipali di



- Spagna: le norme sulla *vacatio militiae* nella *lex Ursonensis*», in ANOTNIO SARTORI, Alfredo VALVO (Cur.), *Hiberia - Italia. Italia – Hiberia*, Convegno Internazionale di Epigrafia e Storia antica, Gargnano - Brescia (28-30 aprile 2005), Monduzzi, Milano, 2006, pp. 199-214.
- ROSELAAR, Saskia, «*Assidui or proletarii?* Property in Roman Citizen Colonies and the *vacatio militiae*», *Mnemosyne*, 62 (2009), pp. 609-623.
- ROSELAAR, Saskia, «Colonies and processes of integration in the Roman Republic», *Mélanges de l'École française de Rome*, 123 (2011), pp. 527-555.
- RUSSO, Federico, «L'Italia nella prospettiva romana (III secolo a.C.)», *Studi Classici e Orientali*, 58 (2012), pp. 12-186.
- RUSSO, Federico, «Elezione o cooptazione per i *pontifices* e gli *augures* di Urso?», *Historika*, 8 (2018), pp. 147-174.
- RUSSO, Federico, «Il problema dell'iscrizione di *incolae, liberti, coloni* e *municipes* nelle *curiae* delle città della Baetica romana tra criteri territoriali e requisiti giuridici», *Studi Classici e Orientali*, 64 (2018), pp. 271-322.
- RUSSO, Federico, *Suffragium. Magistrati, popolo e decurioni nei meccanismi elettorali della Baetica romana*, Ledizioni, Milano, 2019.
- RUSSO, Federico, «*Agri e silvae*. Lo sfruttamento di risorse pubbliche nella *Lex Coloniae Genetivae Iuliae*», in Michele FARAGUNA, Simonetta SEGENNI (Cur.), *Forme e modalità di gestione amministrativa nel mondo greco e romano: terra, cave, miniere*, Ledizioni, Milano, 2020, pp. 269-288.
- SALMON, Edward T., «The *coloniae maritimae*», *Athenaeum*, 41 (1963), pp. 3-38.
- SANTI, Claudia, *Alle radici del sacro: lessico e formule di Roma antica*, Bulzoni, Roma, 2004.
- SHERWIN WHITE, Adrian N., *The Roman Citizenship*, OUP, Oxford 1973<sup>2</sup>.
- SISANI, Simone, «*Qua aratrum ductum est*. La colonizzazione romana come chiave interpretativa della Roma delle origini», in Tess D. STEK, Jeremia PELGROM (Eds.), *Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History*, Palumbo, Roma, 2014, pp. 357-404.
- STYLOW, Armin U., «*Texto de la Lex Ursonensis*», *Studia historica. Historia antiqua*, 15 (1997), pp. 269-301.
- WOLF, Joseph G., *Die Lex Irnitana. Ein römisches Stadtrecht aus Spanien*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2011.